

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DI CRISI DI IMPRESA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 118 DEL 2021 CONV. CON MODIF. DALLA LEGGE N. 147 DEL 2021

Premessa

La composizione negoziata della crisi è la procedura che gli imprenditori commerciali e agricoli hanno a disposizione per affrontare tempestivamente ed efficacemente condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l'emersione anticipata della crisi e soprattutto la gestione della crisi dell'imprenditore a prescindere dalle sue dimensioni.

Si tratta di un procedimento con oneri a carico dell'imprenditore di natura stragiudiziale e non concorsuale, volontario, riservato, con caratteristiche di premialità e con norme incentivanti la sua presentazione caratterizzato dalla presenza di un esperto indipendente e facilitatore.

§ 1

L'elenco degli esperti: i professionisti

- I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a formare un elenco di esperti.
- II. A tal fine riceve dagli ordini professionali interessati i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti, tramite apposito tracciato informatico messo a disposizione da InfoCamere, unitamente al *curriculum vitae* del singolo esperto.
- III. Ricevuti i nominativi e le informazioni a corredo, il Segretario Generale, dopo aver verificato la compatibilità di tali informazioni con il tracciato informatico, li invia con posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato composizionenegroziata@infocamere.it messo a disposizione da InfoCamere che provvederà a formare un elenco unico rendendolo disponibile nella piattaforma.

§2

L'elenco degli esperti: i manager

- I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a formare un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
- II. Il Segretario Generale individua le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti a norma del paragrafo precedente.
- III. Formato l'elenco, il Segretario Generale lo invia tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato composizionenegroziata@infocamere.it messo a disposizione da InfoCamere che provvederà a formare un elenco unico rendendolo disponibile nella piattaforma.
- IV. Il Segretario Generale designa il responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati dei manager iscritti all'elenco e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

§ 3

Costituzione della commissione

- I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a dare

- idonea pubblicità su apposita sezione del sito internet istituzionale della composizione della commissione.
- II. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più membri della commissione siano impediti all'esercizio delle funzioni tale da rendere impossibile il funzionamento della commissione anche temporaneamente, non consentendo il rispetto dei termini della procedura di nomina dell'esperto, il Segretario Generale può procedere, se informato, a richiedere, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, al soggetto che ha nominato il membro impedito, di voler provvedere alla nomina del nuovo membro.
 - III. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a fornire i locali e le infrastrutture anche tecnologiche e il personale di segreteria per garantire il funzionamento della commissione costituita presso lo stesso Ente camerale e l'espletamento delle relative attività.
 - IV. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano deve mettere a disposizione di ognuno dei tre membri della commissione l'accesso alla piattaforma e un indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non ne disponga.

§ 4

Integrazione dell'istanza

- I. Il Segretario Generale ricevuta tramite la piattaforma l'istanza di nomina dell'esperto di cui all'articolo 2, comma 1 del d.l. 118/2021, convertito nella legge 147 del 2021, dovrà verificare la completezza formale della domanda e dei suoi allegati e la sua corrispondenza a quanto previsto dalla normativa, nonché l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza.
- II. Nel caso in cui l'istanza e/o uno dei suoi allegati non dovesse essere corretto e/o completo e/o aggiornato - fermo restando ogni valutazione di merito di esclusiva competenza dell'esperto - il Segretario Generale sospende il prosieguo dell'istanza, invitando contestualmente l'imprenditore a regolarizzare l'istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti assegnando un

termine di 15 (quindici) giorni lavorativi; nel frattempo l'istanza si considera sospesa.

- III. In caso di mancata integrazione, l'istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l'ulteriore corso della procedura senza pregiudizio per l'imprenditore che potrà ripresentarla.
- IV. Il termine di due giorni lavorativi a disposizione del Segretario Generale per la trasmissione dell'istanza alla commissione decorre dall'avvenuta integrazione e dal perfezionamento dell'istanza.

§ 5

Misure protettive (art. 6) e sospensione di obblighi e di cause di scioglimento (art. 8)

- I. Il Segretario Generale ricevuta l'istanza di applicazione delle misure protettive da parte dell'imprenditore di cui all'articolo 6, comma 1 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n. 147 del 2021 procede a chiederne l'iscrizione al Registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto.
- II. Il Segretario Generale, verificato che l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successiva, ha dichiarato di avvalersi degli effetti di cui all'articolo 8 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n.147 del 2021 sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, procede a chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese dell'istanza o della dichiarazione.
- III. Il Segretario Generale, nel caso di archiviazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 5 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n. 147 del 2021, procede a chiedere la cancellazione dell'eventuale istanza di misure protettive al Registro delle imprese.

§ 6

Sostituzione dell'esperto nominato

- I. Il Segretario Generale, ricevute le osservazioni sulla nomina dell'esperto dalle parti ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.l. 118/2021 convertito nella legge 147 n. 2021 provvede immediatamente a

trasmettere le osservazioni con una sua nota alla commissione che aveva nominato l'esperto affinché valuti la sua eventuale sostituzione.

§ 7

Pubblicazione dell'avvenuta nomina dell'esperto

- I. Il Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, ricevuta dalla piattaforma la comunicazione dell'avvenuta nomina dell'esperto, provvedono senza indugio a pubblicare in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'incarico conferito all'esperto e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato.
- II. La pubblicazione avviene a norma dell'articolo 3, comma 9 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n. 147 del 2021 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

§ 8

Archiviazione dell'istanza

- I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, ricevuta dall'esperto la richiesta di archiviazione della procedura di cui all'art. 5, comma 5 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n. 147 del 2021 procede ad adottare il provvedimento di archiviazione comunicandolo al rappresentante dell'impresa e inserendolo nella piattaforma.

§ 9

Nomina dell'esperto per le imprese sotto-soglia

- I. Il Segretario Generale ricevuta l'istanza di nomina dell'esperto dovrà verificare la completezza formale della domanda e dei suoi allegati e la sua corrispondenza a quanto previsto dalla normativa, nonché l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza.

- II. Il Segretario Generale provvede alla nomina nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal completamento dell'istanza.
- III. Il Segretario Generale, ricevute le osservazioni sulla nomina dell'esperto dalle parti ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n. 147 del 2021, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno, provvede alla sostituzione dell'esperto.

§ 10

Liquidazione del compenso per le imprese sotto-soglia

- IV. Il Segretario Generale, se richiesto, dovrà procedere, in assenza di accordo tra le parti, alla liquidazione del compenso dell'esperto da lui nominato secondo i parametri di cui all'articolo 16 del d.l. 118/2021 convertito nella legge n. 147 del 2021.

§ 11

Procedure di emergenza

- I. Il Segretario Generale assicura un presidio della casella di posta elettronica istituzionale laddove l'imprenditore dovesse avvalersi della procedura di emergenza prevista nella sezione V dell'Allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.
- II. In base a quella sezione, infatti, “nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa”.
- III. Una volta ricevuta la comunicazione il Segretario Generale provvederà a istruire l'istanza inviandola via PEC alla Commissione

per la nomina dell'esperto ovvero, nel caso di impresa sotto-soglia, provvederà direttamente alla nomina ai sensi del § 9.

- IV. In questo caso il Segretario Generale darà termine all'imprenditore, fino alla nomina dell'esperto, di formalizzare la domanda tramite la piattaforma.
- V. La mancata funzionalità e/o disponibilità della piattaforma sarà quella risultante da apposito avviso reso disponibile sul sito della piattaforma e/o delle singole Camere di Commercio e/o dell'Unioncamere.